

A 1

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

**COMUNE DI MISILMERI**

★ 18 GIU. 2015 ★

PROT. N. 17921 CAT. RISP.

**CORTE APPELLO DI PALERMO**

**atto di appello con sospensione dell'efficacia della sentenza**

Del Sig. Angelo Castrorao Barba, nato a Misilmeri (PA), il, 23/03/1936 ed ivi residente Corso Vittorio Emanuele n. 144 - C.F.: CST NGL 36C23 F246C, rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall' Avv.to Mirko Ciacciofera ed elettivamente domiciliato presso il di Lui studio sito a Palermo Via F. Petrarca n. 10. Si indica come numero di fax lo 091/342515 e come PEC: [avv.mirkociacciofera@avvocatopec.com](mailto:avv.mirkociacciofera@avvocatopec.com)

**CONTRO**

COMUNE DI MISILMERI, in persona del suo sindaco pro-tempore

*Avverso*

la sentenza n. 50/2015, emessa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il 23/01/2015, dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, Giud. Dott.ssa Viola.

////////////////////////////////////

In fatto

Con ricorso avverso ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 l'odierno appellante ha proposto impugnazione avverso la richiesta di pagamento di €. 12924,95, da parte del Comune di Misilmeri, scaturente dal mancato pagamento di fatture per il consumo d'acqua dell'immobile sito in Viale Europa n. 405.

Il ricorrente, con la sua opposizione, contestava:

1. Difetto di legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'atto

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 – Palermo

Tel. 091 305530 – fax. 091 342515

2. Errata quantificazione consumi idrici
3. Prescrizione

Ancora più nel particolare dei punti sopra evidenziati si riteneva:

1. Richiesta voltura del contratto di fornitura nulla
2. Indeterminatezza dei soggetti intestatari del contratto
3. Mancanza prova del credito
4. Malfunzionamento contatore
5. Mancata prova dei consumi idrici
6. Nullità contratto per indeterminatezza

Assegnato il ricorso alla Dott.ssa Viola, il giudice fissava la data di comparizione delle parti.

Si costituiva il Comune di Misilmeri, contestando quanto dedotto dall'appellato ed insistendo sulla bontà dell'operato del Comune.

Alla prima udienza le parti chiedevano termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, per il deposito di memorie ed il Giudice si riservava per stabilire la corretta qualificazione dell'opposizione.

Esaurita la parte istruttoria le parti, dopo alcuni rinvii dettati da particolari difficoltà del ruolo del Giudice, discutevano oralmente la causa all'udienza del 23/01/2015.

Dopo la discussione orale il giudice si ritirava in Camera di Consiglio, trattenendo la causa in decisione ed emettendo l'impugnata sentenza a fine udienza.

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo  
Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

La sentenza n. 50/2015 del Tribunale di Termini Imerese risulta essere ingiusta ed errata e merita di essere riformata per i seguenti

**MOTIVI**

Preliminarmente ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, si ripropongono tutti i motivi e le domande riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, che in questa sede si richiamano integralmente.

**1. ERRATA VALUTAZIONE DELLA CONTROVERSIA**

L'opposizione oggetto del giudizio di primo grado è stata un'opposizione **avverso ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910.**

Come codesto Giudice ben saprà la Legge sopra richiamata rappresenta il "TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari".

Con tale normativa lo Stato e gli enti pubblici in genere hanno la possibilità di riscuotere crediti patrimoniali, che non siano di natura fiscale, nei confronti dei cittadini.

Lo stesso T.U. regola lo strumento dell'opposizione a tale tipologia di ingiunzione.

Fatte queste doverose premesse, si rileva che il Giudice di prime cure ha dimostrato fin dall'inizio di non aver compreso la tipologia di atto che veniva impugnato, la normativa di riferimento e probabilmente è legittimo ritenere che

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

lo stesso giudice non abbia ben compreso neanche l'oggetto delle doglianze del ricorrente.

Siffatte circostanze si desumono facilmente da due atti del giudizio: il primo è l'ordinanza di comparizione parti ed il secondo è proprio la sentenza.

In entrambi i documenti emerge la convinzione del Giudice di decidere su un'impugnativa relativa ad un'ordinanza ingiunzione ex legge 689/81.

Infatti, nell'ordinanza di fissazione udienza si legge testualmente "ORDINA all'autorità che ha emesso il provvedimento.....di depositare.....copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento".

Solo l'intervento dei procuratori all'udienza fissata ha chiarito - si riteneva definitivamente - che non esisteva alcun verbale da depositare da parte dell'Amministrazione, poichè non vi era alcuna violazione al codice della strada.

Evidentemente l'erronea convinzione che il giudice avesse compreso l'oggetto del giudizio è naufragata, però, con la lettura della sentenza oggi impugnata.

Nella stessa il Giudice, si ritiene, dia ampia prova di non aver ancora inquadrato i termini delle questioni sottoposte al suo giudizio.

Infatti, già nell'oggetto dell'opposizione, si manifesta l'errata convinzione del Giudice che la qualifica ancora come: "Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L689/1981 .....".

Ove ciò non bastasse e potrebbe essere magari riferito ad un semplice refuso, si aggiunga che il Giudice nel prosieguo delle motivazioni alla sentenza dimostra, invece, che l'indicazione errata nell'oggetto non è riferibile ad un semplice refuso, ma che la sua errata convinzione circa l'oggetto dell'opposizione, invece,

## **MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

ha determinato la sua decisione su un punto rilevante della vicenda, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale riguardante le opposizioni a sanzione amministrativa.

Si legge alla pagina 4 della sentenza: "*Ebbene, si aderisce all'orientamento giurisprudenziale che afferma che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa.....*".

Tutti gli elementi sopra evidenziati, incontrovertibili, perchè scolpiti su atti provenienti dallo stesso Giudice non lasciano dubbi sulla non correttezza ed incoerenza della sentenza impugnata.

Incoerenza che viene dimostrata anche in altri passi della sentenza impugnata che qui appresso verranno evidenziati

### **2. MALFUNZIONAMENTO CONTATORE**

Il Comune di Misilmeri ha dichiarato che tutte le 16 bollette contestate sono state calcolate sul contatore con matricola n. 775084 e che il contatore non sia mai stato sostituito. Tale circostanza acclarava, secondo l'Ente Comunale, il corretto funzionamento del suddetto contatore.

Risulta infondata per intero la tesi del Comune. Infatti nella fattura del periodo primo giugno 2009, nel paragrafo che riguarda i suoi consumi si evince inequivocabilmente che i tecnici dell'APS, appena insediatisi il 01/06/2009, in sostituzione dell'Ente Comunale, hanno verificato nella lettura precedente (quella ancora gestita dal Comune di Misilmeri) che il n. matricola del contatore risultava essere n. AA020031 (quindi evidentemente il Comune di Misilmeri aveva provveduto durante la sua gestione alla sostituzione, dell'originario contatore con n. matricola 775084) e

## **MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

contestualmente i medesimi tecnici dell'APS annotavano in riferimento alla lettura precedente (quella gestita dall'Ente comunale) un valore di consumo pari a 10395,00. Quest'ultimo dato era effettivamente quello contestato dal Comune di Misilmeri all'utente nella bolletta primo semestre 2009, come in atti. Pertanto risulta provato che in Viale Europa n. 405, durante la gestione del servizio idrico, curato dall'Ente locale, il n. matricola è il seguente AA020031 e non il n. matricola 775084, come sostenuto da parte avversa.

### **Pertanto il contatore originario risulta sostituito.**

Conseguentemente in base all'art. 7, comma 6, Regolamento Comunale "qualora il contatore dovesse essere deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a spese dell'Acquedotto".

Nel caso di specie non risulta alcun addebito all'istante in relazione alla sostituzione del contatore originario.

La sostituzione del contatore porta a dedurre possibili anomalie e perdite idriche in corrispondenza del punto di allaccio, ne consegue che costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del gruppo di misura ovvero del contatore e dell'affidabilità dei valori registrati (Trib. Caltanissetta sent. 11.11.2013).

Tale ultima sentenza richiama, anche, un importante precedente della Cassazione (Cass.sent.n.10313\04) secondo cui l'obbligo della società erogante di calcolare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore **non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato riportato in bolletta**

## **MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 – Palermo

Tel. 091 305530 – fax. 091 342515

Pertanto, il Comune di Misilmeri deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore.

### **3. ERRATA IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE**

Nella sentenza in epigrafe si legge alla pagina 2 e 3 che il Giudice afferma che l'immobile oggetto della fornitura, ubicato in Misilmeri Viale Europa, era identificato con il n. 105 ed oggi con il 405.

Anche da questo semplice elemento il Giudice dimostra di aver superficialmente esaminato gli atti di causa.

Infatti fin dal primo atto l'opponente ha, tra gli altri elementi, contestato che il numero civico indicato tra i documenti del Comune di Misilmeri(105) era errato; il numero civico dell'immobile è sempre stato 405.

Il Giudice risolve tale problematica indicando che l'immobile aveva prima un numero civico e poi un altro.

### **4. NULLITA' RICHIESTA VOLTURA**

La presunta istanza, unico documento depositato agli atti da parte del Comune a dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo all'appellante, in cui si chiede la voltura dell'utenza idrica risulta essere nulla. Non possiede neanche lontanamente i requisiti formali e sostanziali di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si evidenzia che l'appellante non risulta essere né proprietario né usufruttuario né titolare di alcun diritto su siffatto immobile.

Da ciò discende la conseguenza che all'eventuale istanza di voltura avanzata doveva essere anche allegata una valida delega da parte dei titolari/proprietari

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 – Palermo  
Tel. 091 305530 – fax. 091 342515

affinchè fosse autorizzata la voltura stessa e per le dichiarazioni contenute nell'istanza, ove avessero avuto la forma e la sostanza di una dichiarazione sostitutiva accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

Dalla documentazione prodotta, invece, si rinviene la semplice istanza, senza neanche documento di riconoscimento dell'odierno appellante. Istanza per cui, per giunta, il Sig. Castrorao ha disconosciuto formalmente la firma, nel proprio atto di opposizione, così come richiesto dall'art. 214 c.p.c..

Il successivo art. 216 prevede che: *“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificaione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”*.

La parte (Comune di Misilmeri) che ha voluto valersi di tale documento non ha chiesto la verificaione e, pertanto, si ritiene il documento non poteva essere utilizzato in quanto disconosciuto.

Il Giudice, invece, non ha minimamente valutato tali circostanze, superando le problematiche in maniera superficiale come per gli altri elementi a supporto dell'opposizione, affermando, incredibilmente, che tale atto non è stato disconosciuto.

In ogni caso, come evidenziato nel primo grado, anche ove fosse stata verificata la firma, il solo documento non era bastevole a causare una voltura della fornitura idrica.

**La mancata allegazione del documento di riconoscimento nella richiesta di voltura in quanto autocertificazione non fa produrre alla richiesta alcun effetto giuridico**

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

neppure se successivamente integrato (TAR Napoli Sez.VIII, 02 APRILE 2007\11 MAGGIO 2007, N.4974).

Nella richiesta di concessione non solo non sussiste alcun documento di riconoscimento, ma per di più il codice fiscale è errato (ultima lettera.)

Ne consegue l'impossibilità a stabilire chi abbia presentato questa richiesta.

In ordine a tale punto, per non fediare questo giudice si riporta quanto già affermato negli scritti del primo grado.

**5. VOLTURA MAI ESEGUITA CORRETTAMENTE.**

L'odierno opponente risulta essere unico intestatario dell'utenza solo con il sollecito di pagamento del 2012, mentre dall'estratto conto datato 22/11/2011 che si produce in atilo stesso Comune di Misilmeri riconosce Bono Marianna come proprietario dell'immobile indicando specificatamente tutte le 16 fatture contestate.

In base all'atto di donazione datato 4/04/1981 in atti gli unici destinatari di un contratto di fornitura d'acqua del suddetto immobile potevano e possono essere i Sigg.ri: Bono Marianna, defunta, Giusto Castrorao Barba, nato nel 1909 usufruttuario, defunto nel dicembre 2002 o i nipoti donatari Giusto, Michele, Daniele Castrorao Barba.

Ne consegue che è stato pregiudicato all'appellante il diritto di contestazione e controllo causato da un comportamento negligente dell'ente locale, tenuto conto che il contratto di voltura in atti è stato stipulato il 28/05/2002 ed ancora nel 2011 risultava negli archivi comunali titolare dell'utenza idrica la Sig.ra Bono Marianna.

In virtù di quanto sopra esposto è stata pregiudicata la possibilità di richiedere la prova di funzionamento del contatore in violazione dell'art. 29 comma 1 del Regolamento

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

Comunale in base al quale "il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore".

Appare davvero emblematico il sollecito di pagamento, datato 30\10\08, dove si evidenzia in maniera palese l'incertezza di chi fosse l'intestatario dell'utenza idrica, infatti, oltre ad essere incompleto, nello stesso sussistono addirittura 2 intestatari di fornitura idrica

Tenuto conto che il Giudice di prime cure non ha ritenuto rispondere alle altre doglianze ed eccezioni mosse dal ricorrente le stesse si riprodurranno pedissequamente come nel giudizio di primo grado:

**6. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI IDRICI**

In via subordinata si contesta l'importo azionato nei confronti dell'odierno opponente, contestando che la somma pretesa sia assolutamente non corrispondente ai consumi effettuati.

Il ricorrente contestando la certezza del credito dichiaratovi, in base al quale l'importo richiesto non corrisponde ad un effettivo consumo, **formula un'eccezione d'inadempimento(art.1460 c.c.)**

Quanto depositato in atti dal Comune di Misilmeri risulta privo di rilevanza probatoria.

La bolletta è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura(Cass.17.02.1986,n.947), che costituisce prova del consumo effettuato solo se l'utente non le contesta, nel caso contrario- come nel caso di specie- la bolletta perde qualsiasi efficacia.

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo  
Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass.civ.,III,sentenza 3 Aprile 2008,n.8549) afferma che la fattura di pagamento qualora sia contestata dalle parti non ha nessun valore, neppure indiziario in merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto.

Nel caso di specie quanto prodotto agli atti dalla controparte, relativamente alla certezza, liquidità, ed esigibilità del credito risulta del tutto privo di rilevanza probatoria, non avendo fornito alcun riscontro tecnico dell'avvenuta erogazione idrica, né la documentazione del consumo idrico relativo all'utenza del ricorrente.

Ne consegue, e pertanto, che le fatture di pagamento depositate dalla controparte non possono rappresentare nel giudizio di merito prova idonea né in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.

Si rileva che l'assunto di controparte in ordine alle rilevazioni effettuate con strumentazione elettronica da parte dei tecnici del Comune risulta elemento non probatorio se non corroborato dall'allegazione di documenti in tal senso.

Il ricorrente vuole dimostrare che il Comune di Misilmeri è incorso in un errato conteggio dei consumi, richiedendo, conseguentemente, il pagamento di somme non dovute.

In primo luogo si contestano, in particolare, quelle fatture di pagamento che appaiano del tutto spropositate e abnormi rispetto ai consumi normali di una civile abitazione, ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo è stato determinato.

In tal senso si evidenzia l'anomalia delle fatture di pagamento, prima della rimozione del contatore - avvenuto in data 01-03-2010 ad opera dell'APS, contrariamente a

## **MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

quanto sostenuto da parte avversa - e le fatture di pagamento successive al cambio dove si evidenzia un consumo uniforme.

In secondo luogo si può ragionevolmente presumere che il Comune di Misilmeri abbia proceduto alla lettura del consumo idrico dell'immobile sito in Viale Europa n. 105 e non al reale numero civico 405, considerato che tale errore viene riportato sin dall'istanza di voltura del 1997, nonché dal contratto del 2002, da cui il Comune ha tratto spunto per l'emissione delle relative fatture di fornitura.

### **7. NULLITA DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO**

Occorre effettuare in via preliminare delle brevi considerazioni.

L'acqua deve essere pagata in base al consumo e alle tariffe predeterminate indicate nel contratto e fissate in vari scaglioni di consumo.

Cio' vuol dire che alla stipula del contratto l'ente locale deve utilizzare delle formule chiare in modo che il cittadino sia posto in grado di conoscere il costo della fornitura in base al principio di trasparenza e specificità

In caso contrario il contratto è nullo.

Infatti, l'art.14. Reg.Com. prevede che la richiesta di concessione dovrà contenere "...la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua, e ancora all'art.15. Reg.Com."...*Quanto al richiesto precedente art.14. dovrà comunque ed inderogabilmente essere prodotto all'atto di stipulazione del contratto.*

Ne consegue che è illegittima la richiesta del Comune di Misilmeri di pagamento dell'eccedenza quando nel contratto non è previsto un consumo massimo, in

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo

Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

violazione degli art.14 e 15 del Regolamento Comunale, del principio di **TRASPARENZA** e **SPECIFICITA'** degli atti amministrativi (legge 241/90 e legge 15/2005).

Anche il contratto di somministrazione quale contratto di scambio risponde al principio della determinabilità della quantità dell'oggetto stabilito dall'art.1346 c.c. in quanto, ai sensi dell'art.1560 c.c, ove la prestazione non sia determinata dalle parti, la sua entità va commisurata al normale fabbisogno del somministrato, che peraltro deve essere **obiettivamente accertabile** perché ove non fosse così il contratto è **nullo per indeterminabilità dell'oggetto**.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso

**CITA**

COMUNE DI MISILMERI, in persona del suo sindaco pro-tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Donatella Sanzo dom.ta c/o avv. Gioacchino Sanfilippo, con studio in Termini Imerese Via Mattarella 35

a comparire

innanzi la Corte di Appello di Palermo, all'udienza che si terrà il giorno **23.11.2015**... ore legali, nei locali delle sue ordinarie sedute, e con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale e con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua legittima declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

**MIRKO CIACCIOFERA**

*Avvocato*

Via Petrarca n. 10 - Palermo  
Tel. 091 305530 - fax. 091 342515

CONCLUSIONI

- Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
- **Sospendere immediatamente l'efficacia della sentenza impugnata**, per i motivi suesposti e poichè l'odierno appellante non è in condizione di anticipare siffatte somme, in quanto pensionato (come si evince da CUD prodotto); né può trascurarsi che del danno arrecato all'istante non potrebbe esservi mai reale risarcimento nel caso che il giudizio si concluda a favore della ricorrente: quanto anticipato al Comune, infatti, sarebbe da questo restituito solo in tempi lunghissimi;
- Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare che il Sig. **Castrota Barba Angelo** nulla deve nei confronti del Comune di Misilmeri;
- Riformare la sentenza impugnata anche in ordine alla refusione alle spese del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale.
- Salvo ogni altro diritto
- In via istruttoria:  
  
Si allegano al presente i documenti indicati nell'indice atti.
- **Si dichiara che il valore della causa è €. 12.924,95**
- Palermo, li

MIRKO CIACCIOFERA  
Avvocato  
Via Petrarca n. 10 – Palermo  
Tel. 091 305530 – fax. 091 342515

#### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Mirko Ciacciofera (C.F.: CCCMRK74D05G273E) iscritto all'albo degli Avvocati di Palermo, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore del Sig. Angelo Castorao Barba, nato a Misilmeri (PA), il, 23/03/1936, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., in calce all'atto introduttivo

#### NOTIFICO

copia informatica da me firmata digitalmente dell'allegato atto di Citazione in appello, di cui attesto la conformità con l'originale cartaceo che verrà depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Palermo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, avverso la sentenza n. 50/2015, emessa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il 23/01/2015, dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, Giud. Dott.ssa Viola, al COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Donatella Sanzo, dom.ta c/o avv. Gioacchino Sanfilippo, con studio in Termini Imerese Via Mattatella 35, all'indirizzo di posta elettronica [donatellasanzo@pecavvpa.it](mailto:donatellasanzo@pecavvpa.it) e [gioacchino.sanfilippo@cert.avvocatitermini.it](mailto:gioacchino.sanfilippo@cert.avvocatitermini.it), estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

#### ATTESTO

infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il file "APPELLO CASTORAO C

COMUNE MISILMERI" (file pdf nativo) anch'esso sottoscritto

digitalmente:

Palermo 17.06.2015

COMUNE DI MISILMERI	
★	09 OTT. 2015 ★
PROT. N. 28331	DAT.
FASC.	RISP.

A1


SPETT.LE COMUNE DI MISILMERI  
PIAZZA COMITATO 1860 N. 26  
90036 MISILMERI

OGGETTO: riscontro Vs nota del 06.10.2015 prot. 27977. Giudizio di Appello Castrorao Barba Angelo c. Comune di Misilmeri. Conferimento incarico.

La sottoscritta AVV. PRINCIOTTA GISELLA, nata a Palermo il 18.01.1979 e residente in Misilmeri nella Via Tiziano n. 5, con studio in Misilmeri nel Corso Vittorio Emanuele n. 165 (tel-fax: 0918731933 e PEC [gisella.princiotta@cert.avvocatitermini.it](mailto:gisella.princiotta@cert.avvocatitermini.it), cell. 3384571532), in riscontro alla nota emarginata in oggetto, pervenuta a mezzo pec in data 06.10.2015, dichiara che non sussistono, in relazione all'incarico ricevuto, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico ricevuto e di non svolgere incarichi o rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Con osservanza

Avv. Princiotta Gisella



Si allegano:  
preventivo di spesa relativo all'incarico di cui all'oggetto.  
curriculum di studio.

Competenza: Corte d'Appello di Palermo Comune di Misilmeri vs Castrorao Barba  
Angelo

Valore della Causa: 12.924,95

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio	€ 330,00
Fase introduttiva	€ 180,00
Fase istruttoria	€ 198,00
Fase decisoria	€ 420,00
<b>Compenso tabellare ex art. 11:</b>	<b>€ 1.128,00</b>

**PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare ex art. 11

€ 1.128,00

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE**

oltre accessori di legge

€ 1.128,00



## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: gisella.princiotta@cert.avvocatitermini.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: [allarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:allarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

CC:

Ricevuto il:08/10/2015 02:01 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: Richiesta preventivo giudizio Castrorao Barba Angelo - Adempimenti D.Lgs 165/01 art. 53, c. 14 e art. 15 c.1 D.Lgs 33/2013.

Priorità:normale

[riscontro nota del 6.10.2015.pdf\(1362935\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)  
[Cancella](#)[Scarna come:Da leggere](#)[Sposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

Gent.mo Dr. Cutrona, Le inoltro , in allegato, quanto richiesto. Cordialmente Avv. Gisella Princiotta -----